

**Corte Ue.** Un cittadino può andare oltreconfine se nel proprio Paese le strutture non sono adeguate

## Le cure all'estero sono un diritto

I cittadini dell'Unione europea hanno diritto di recarsi in altri Stati membri e ricevere **cure mediche** se le strutture del Paese di residenza non sono in grado di offrirle per carenza di mezzi. A patto che non si tratti di mancanze strutturali. Sono nel segno della più ampia libertà di ricevere cure mediche senza frontiere nell'Unione europea le conclusioni depositate ieri dall'avvocato generale Cruz Villalón (causa C-268/13, Petru). Si tratta del primo caso di cui è investita la **Corte di giustizia**, che si pronuncerà nei prossimi mesi, sul rapporto tra libera prestazione dei servizi e diritto a cure mediche in uno Stato membro diverso da quello della residenza nei casi di carenza di mezzi nel Paese di origine.

È stato il Tribunale di Sibiu

(Romania) a chiamare in causa, in via pregiudiziale, la Corte Ue. Una cittadina rumena aveva deciso di recarsi in Germania per sottoporsi a un intervento chirurgico necessario per curare la sua malattia. Ad avviso della donna, la struttura sanitaria rumena non aveva materiali sufficienti ad assicurare la buona riuscita di un difficile intervento chirurgico. Tuttavia, le autorità nazionali avevano negato l'autorizzazione a recarsi all'estero. La donna aveva deciso di procedere ugual-

### L'ECCEZIONE

Lo Stato di residenza può negare il rimborso delle spese sostenute solo nei casi di «mancanza strutturale»

mente e aveva chiesto, al rientro in patria, il rimborso delle spese sostenute. I giudici rumeni, prima di decidere nel merito, hanno chiesto alla Corte Ue di fornire alcuni chiarimenti. L'avvocato generale, le cui conclusioni non sono vincolanti per la Corte, parte dalla constatazione che i servizi sanitari rientrano nell'ambito della libera prestazione dei servizi perché hanno carattere economico, anche se impartiti in strutture pubbliche. Questo vuol dire che non solo un medico può recarsi in un altro Stato per svolgere la sua attività, ma che anche un paziente può spostarsi in un altro Paese per ottenere il servizio sanitario. Di conseguenza, un paziente può andare all'estero e porre le spese sostenute a carico del suo sistema sanitario pubblico se il tratta-

mento medico può essere ottenuto, oltre confine, in modo tempestivo. Ora, poiché il diritto Ue non stabilisce una diversità di trattamento in relazione ai motivi invocati dal paziente per valutare se una prestazione possa essere praticata o no in modo tempestivo, anche la carenza occasionale dei mezzi materiali giustifica il diritto di spostarsi in un altro Stato membro e ottenere il rimborso. Questo perché la mancanza di mezzi è da equiparare alla carenza del personale medico: il risultato è lo stesso, ossia un ritardo nella somministrazione delle cure. Detto questo, però, l'avvocato generale innesca la marcia indietro nei casi in cui la carenza di mezzi materiali dipenda da una mancanza strutturale. In questi casi, infatti, lo Stato membro di origine potrà negare l'autorizzazione per gli elevati oneri economici.

**Mar.Ca.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

